

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Lucia d'Ambrosio, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25926 del registro di Segreteria, proposto dal signor M. R. nato a Omissis il Omissis C.F. Omissis ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena PETTINAU (CF: PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, ha eletto domicilio,

contro I.N.P.S., in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

contro Comando Generale dei Carabinieri CNA.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 marzo 2024, l'avv. Elena Pettinau e l'avvocato Marina Olla.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che, con ricorso depositato in data 3 aprile 2023, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata ottemperanza alla sentenza n. 98/2022 della Sezione Sardegna, e l'assegnazione di un termine perentorio all'INPS al fine di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione integrale della sentenza in oggetto; con vittoria di spese e competenze professionali;

- Che, con sentenza n. 98/2022 la Sezione giurisdizionale Sardegna ha accolto il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nella misura del 2,44%, così come determinato dalle sentenze QM/PRES/SEZ delle SSRR della Corte dei conti n. 1/2021 e n. 12/2021;
- Che, in data 12 ottobre 2022, è stato ritualmente notificato all'INPS e al Comando Generale dei Carabinieri CNA, per quanto di competenza, formale atto di diffida a adempiere;
- Che, in data 14 luglio 2023, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - dichiarando di non costituirsi in giudizio - ha rappresentato che, con decreto n. 139 del 14.11.2022 l'Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza (TEQ), in esecuzione della sentenza in oggetto, ha provveduto alla riliquidazione della pensione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato e all'INPS di Cagliari, in data 14.11.2022, con la lettera n. 227625XL/6-1 PND, trasmessa in p.e.c. in data 29.11.2022.
- Che, in data 12 ottobre 2023, la difesa dell'INPS si è costituita in giudizio, dichiarando che gli uffici amministrativi hanno provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica, in esecuzione della sentenza della Corte dei conti Sardegna n. 98/2022, e che la pensione aggiornata e gli arretrati comprensivi degli interessi legali, saranno in pagamento con la mensilità di dicembre 2023; ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

- Che, all’udienza del 26 ottobre 2023, è stato disposto un rinvio ad istanza di parte al fine di verificare l’esatto adempimento;
- Che la difesa del ricorrente, con note d’udienza in data 1° febbraio 2024, ha dichiarato che l’INPS ha provveduto all’esatto adempimento della sentenza per cui è causa, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Che, all’udienza del 20 marzo 2024, la difesa dell’INPS si è rimessa alla decisione del giudice, per quanto concerne le spese di giudizio;
- Che, in ordine alle spese di giudizio, osservato che l’INPS ha provveduto in merito all’istanza solo a seguito di ricorso giurisdizionale, in virtù del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, l’Istituto resistente deve essere condannato alle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’INPS al pagamento - in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 20 marzo 2024.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d’Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 26/03/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)